



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese

### **Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0125591 - 24/07/2013 - USCITA

### **ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA**

Settore Imposte Indirette

Ufficio registro e altri tributi indiretti

Via C. Colombo 426 C/D

00145 ROMA

### **ALL'UNIONCAMERE**

*(tramite PEC)*

**Oggetto:** richiesta di chiarimenti sulle formalità necessarie per l'avvio all'esercizio di professioni, arti e mestieri ai fini dell'applicazione della tassa sulle concessioni governative di cui all'art.22 tariffa – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

---

Rif. prot. n. 2012/139721 del 9.10.2012 e prot. n. 3498 del 13.2.2013

Si fa riferimento al quesito posto da codesta Agenzia con la nota a margine indicata, pervenuto per competenza alla scrivente Direzione Generale in data 22 ottobre u.s., concernente l'applicazione della tassa sulle concessioni governative dovuta per l'esercizio di talune attività per le quali, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 59 del 26.3.2010 (di recepimento della direttiva comunitaria 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) era richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi.

Sotto il profilo formale, per quanto riguarda le specifiche attività cui si riferiscono gli articoli nn. 73,74,75,76 del predetto decreto legislativo, cioè le attività di agente di affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo, la disciplina ha soppresso i relativi ruoli od elenchi tenuti dalle Camere di commercio, indicando nella SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività - (che ha sostituito la -Dia- Dichiarazione d'inizio attività- a seguito della riformulazione del predetto art. 19/Legge n.241 operata dalla Legge 30 luglio 2010, n.122), l'unica via di accesso allo svolgimento delle attività in questione.

Nello specifico, detti ruoli/elenchi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle Imprese dei dati relativi all'impresa, e nel Rea dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle citate attività.



Attualmente quindi, l'attività svolta in forma di impresa - individuale o societaria che sia - viene immediatamente registrata al Registro delle Imprese, mentre sono iscritti nella sezione ordinaria del Rea i dati relativi ai soggetti fisici che, **in possesso dei requisiti previsti dalle singole leggi di riferimento**, operano all'interno dell'impresa, quali i legali rappresentanti, gli imprenditori individuali, i preposti, i dipendenti qualificati.

Peraltro, per espressa volontà del legislatore, il recepimento della direttiva non è andato a toccare né i requisiti professionali né quelli morali necessari per svolgere le attività di cui trattasi, che rimangono pressoché immutati; come pure sono stati fatti salvi tutti gli adempimenti già riconnessi ai ruoli/elenchi (revisioni, cancellazioni, provvedimenti sanzionatori, eccetera).

In sostanza adesso il *nuovo* imprenditore, certifica ed autocertifica di avere i requisiti richiesti dalla legge e segnala all'Amministrazione (la Camera di commercio) di avviare immediatamente l'attività stessa; in capo a quest'ultima rimane pertanto l'onere di valutare la veridicità di quanto affermato dal soggetto stesso.

In particolare l'Amministrazione ha 60 giorni di tempo, dal ricevimento della segnalazione, per procedere alla verifica delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, se del caso, per inibire la prosecuzione dell'attività.

Decorso detto termine il provvedimento si consolida, ed eventuali procedure interdittive potranno avviarsi solamente nei casi e nei modi previsti dal richiamato art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Diverso discorso si pone invece per l'iscrizione nell'apposita sezione del REA (istituita sempre dai predetti articoli) che però, per definizione legislativa, ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e quindi non abilita il soggetto ivi iscritto all'esercizio dell'attività, ma congela esclusivamente i requisiti, appunto con funzione dichiarativa.

La disciplina prevede due ipotesi di iscrizione nell'apposita sezione del REA, una transitoria (il cui termine conclusivo è fissato al prossimo 13 maggio) che riguarda tutti i soggetti già iscritti al ruolo, inattivi, che intendono preservare i propri requisiti, ed una a regime, che consente ai soggetti in esercizio di sterilizzare i propri requisiti quando divengono, per qualunque causa, inattivi. In entrambi i casi è evidente la dichiaratività dell'iscrizione, non essendo prevista alcuna verifica abilitante di requisiti da parte dell'ufficio, trattandosi di requisiti già in precedenza riconosciuti.

Anche il passaggio dall'apposita sezione, all'ordinario registro delle imprese (in caso di ripresa di attività), ha efficacia meramente dichiarativa.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)